



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice Est.

dott. Irene Colladet

Giudice

nel giudizio n. 16 /2021 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

IPI FINANCE S.p.A. (02615190648), quale procuratrice speciale di PES
S.r.l., (09989740965), in persona del legale rappresentante *p.t.* – con il
patrocinio dell'avv. ADIUTRICE BARRETTA
(BRRDRC78M61A783P) elettivamente domicilia in Benevento, Via
Calandra n. 35, presso lo studio del difensore

RICORRENTE

nei confronti di

BAR DAIANA S.N.C. DI TODOS DARIANA E C. (02536140342)
con sede in Parma, Via Del Conservatorio 10/A
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

etto il ricorso proposto per la dichiarazione di fallimento di BAR
DAIANA S.N.C. DI TODOS DARIANA E C.



a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica alla società mediante deposito presso la casa comunale in data 9 aprile 2021; notifica al socio TODOS DARIANA ex art 143 c.p.c. in data 9 aprile 2021; notifica al socio ULEIMY MICHAEL ex art 143 c.p.c in data 9 aprile 2021);

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: “ *somministrazione al pubblico di bevande*”;

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non*

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 33.783,35 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 26 febbraio 2021); c) dall'irreperibilità della società presso la sede risultante dalla visura camerale ;

rilevato che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

considerato infine che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara il fallimento della società produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili a mente del disposto dell'art.147 l.f.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di BAR DAIANA S.N.C. DI TODOS DARIANA E C. (02536140342) con sede in Parma, Via Del Conservatorio 10/A, cap 43121 in persona del legale rappresentante pro tempore TODOS DARIANA (TDSDRN73A67Z140X) nonché del socio TODOS DARIANA (TDSDRN73A67Z140X) personalmente e del socio ULEIMY MICHAEL (LMYMHL83D13Z226I) personalmente ;

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA



Curatore del fallimento il dott. NICOLA BUSSONI, dottore commercialista con studio in Parma, Via Paradigna 61 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 11 gennaio 2022, ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 13 settembre 2021

Il Giudice Est.

Il Presidente

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi

TRIBUNALE DI PARMA

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IL 29 SET 2021

IL FUNZIONARIO Giudiziario
Dott.ssa Cinzia Sorichetti